

ALLEGATO A)

PIANO CONTENENTE LE CONDIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ. CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ MERCATALE.


L'attività del mercato settimanale del giovedì è consentita a condizione che si rispettino i seguenti punti:

1. E' consentita la partecipazione alle attività di vendita solo agli operatori titolari di posteggio ordinario nel mercato del giovedì appartenenti alle tipologie merceologiche ammesse (sono pertanto esclusi gli "spuntisti");
2. Dovrà essere assicurato in tutte le attività e le loro fasi il distanziamento interpersonale;
3. Dovrà essere assicurata da parte di ogni operatore ambulante la disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento;
4. E' fatto obbligo di uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande;
5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
6. Predisposizione di opportuna informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa;
7. Gli operatori del mercato dovranno assicurare la distanza tra banchi finitimi di almeno un metro, con l'eventuale riduzione delle dimensioni dei banchi di vendita;
8. E' fatto obbligo per i titolari di posteggio di provvedere con la pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato;
9. E' fatto obbligo per gli operatori addetti alla vendita di utilizzo delle mascherine, mentre l'utilizzo dei guanti può essere sostituito da una frequente igienizzazione delle mani;
10. In caso di vendita di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
11. E' consentita la vendita esclusivamente lungo lo sviluppo lineare del fronte dei banchi, contingentando il numero di avventori che possono contemporaneamente avvicinarsi ad ogni banco ad un numero pari alla metà dello sviluppo in metri del fronte del banco stesso; è vietata la vendita sui lati del banco;
12. Per la vigilanza nelle aree di mercato oltre alla presenza della polizia municipale e del personale del servizio commercio, via sia la presenza costante di almeno sei addetti (protezione civile o volontari registrati nel C.O.C.) muniti di abbigliamento identificativo preposti al controllo e alla prevenzione degli assembramenti;
13. E' vietata la vendita con modalità di tipo *self-service*, in particolar modo per i banchi del settore alimentare;
14. E' vietata la vendita di beni usati;
15. Sia messa in atto, da parte degli stessi operatori commerciali, ogni attività atta a prevenire la formazione di assembramenti, gli operatori commerciali hanno l'obbligo di segnalare alla polizia locale e agli addetti ai controlli con immediatezza il formarsi di eventuali assembramenti;
16. Sono consentiti, esclusivamente all'interno del perimetro dell'area mercatale, piccoli spostamenti e modeste modifiche distributive degli stalli rispetto alle disposizioni di cui alla

planimetria allegate in funzione di esigenze funzionali o di una più organica distribuzione dei banchi;

17. Oltre alle sanzioni previste da normativa sovraordinata a carico dei singoli responsabili, il mancato rispetto delle prescrizioni del presente piano, qualora non sia possibile il ripristino immediato delle condizioni del piano, è ordinata la sospensione immediata dell'attività del singolo banco con obbligo di rimozione dei mezzi entro un'ora;

Si allega la planimetria dell'area mercatale, con l'indicazione specifica dei nuovi stalli per i posteggi spostati causa emergenza. Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in ragione di esigenze di sicurezza ed igiene.



MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ - PLANIMETRIA AREA MERCATALE

- banco non alimentare
- banco alimentare
- banco espositori/produttori agricoli
- banchi spostati rispetto alla posizione nel mercato ordinario